

L'Istruzione conferma l'obbligo di tirocinio

ROMA ■ L'Antitrust, che sulla restrizione del tirocinio nell'accesso alle professioni ha trovato una sponda nel Consiglio di Stato (si veda «Il Sole-24 Ore» del 14 marzo), resterà probabilmente inascoltato dal Governo. Infatti, il ministero dell'Istruzione è deciso a riproporre l'obbligo della pratica per l'accesso alle professioni di agronomo, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, statistico, tecnologo alimentare, veterinario e farmacista.

La scelta viene confermata nonostante le perplessità del Consiglio di Stato, che ha condiviso le argomentazioni dell'Antitrust, secondo cui il tirocinio «al pari degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di Stato, deve essere proporzionato alle esigenze delle attività professionali». In particolare, a suscitare dubbi è l'introduzione dell'obbligo per professioni che fino a oggi ne erano prive (parere del Consiglio di Stato, adunanza generale del 13 marzo 2006).

Il richiamo alla prudenza, però, non ha convinto il ministero dell'Istruzione, che nella nuova versione del Dpr — all'esame del Consiglio dei ministri prima di fine marzo — è solo orientato a evitare di imporre un nuovo tirocinio per chi dalla sezione B degli Albi si candida all'elenco A.

Il ministero è stato invece costretto a seguire l'impostazione del Consiglio di Stato circa i nuovi requisiti dei titoli di studio per geometri, consulenti del lavoro, giornalisti, periti agrari, **agrotecnici** e periti industriali. Con un regolamento, nell'ambito della legislazione concorrente, non si può innovare — ha detto il Consiglio di Stato — rispetto a titoli di studio di livello diverso. Dunque, per tutte queste professioni i titoli tradizionali (la maturità o, per i Collegi tecnici, ANCHE i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore) si affiancheranno al requisito della laurea. Per i giornalisti, per esempio, la laurea può essere accompagnata dal compimento del tirocinio svolto attraverso

una «laurea specialistica» (ovvero magistrale: anche il ministero fatica a star dietro alle novità in fatto di denominazione) con un percorso orientato alla pratica; attraverso un master biennale o attraverso un corso presso gli Istituti dell'Ordine.

Per quanto riguarda l'imposizione del

VINCOLI ALLA PRATICA

- **Il tirocinio.** Consiste nello svolgimento di attività di tipo pratico, relative alle competenze professionali. Deve essere svolto, in modo continuativo, sotto la supervisione di un tutor iscritto all'Albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli Ordini. Il consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui
- **Le convenzioni con l'università.** Il tirocinio può — in genere — essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con accordi stipulati fra gli Ordini e i Collegi territoriali e le università, nell'ambito di una convenzione quadro concordata tra il ministero dell'Istruzione e il Consiglio nazionale
- **La clausola di salvaguardia.** Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del ministro competente sentiti gli Ordini e i Collegi

tirocinio — su cui lo Stato ha competenza esclusiva in quanto rientra nell'alveo dell'esame di Stato — per gran parte delle professioni la durata sarà semestrale. Fanno eccezione gli ingegneri (un anno) e gli psicologi (due semestri). Per gli assistenti sociali sono richieste, rispettivamente, 700 e 450 ore di pratica a seconda che si tratta di candidati alla sezione A e alla sezione B.

Restano anche confermati per molte professioni — per esempio i chimici e gli ingegneri — i vincoli sui titoli di primo livello, che devono costituire il presupposto delle lauree magistrali. Cade così una delle aperture — almeno in teoria — portate dalla riforma dell'autonomia didattica, contenuta nel Dm 270/04, in base al quale la laurea magistrale può essere slegata dal corso triennale.

M.C.D.